

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - RIETI - TEL.0746 - 2781-PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE DI TIROCINIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

L'ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA, con sede legale in Firenze, via Ricasoli, 32 CAP 50122, chiamato in seguito "Istituto", nella persona del legale rappresentante Dott. Alessio Gori, nato a Firenze il 26.08.1979, C.F. GROLSS79M26D612N

PREMESSO CHE:

- Il tirocinio per l'attività psicoterapeutica presso strutture pubbliche o private accreditate ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di far acquisire esperienza di clinica diagnostica, di psicoterapia e di intervento in situazioni critiche;
- ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", nonché al Decreto Ministeriale M.U.R.S.T. 12 ottobre 1998, n. 509, "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia", gli iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale di almeno 100 ore annue in strutture pubbliche o private accreditate;
- ai sensi dell'Art.3 della Legge n. 56/1989, le scuole di psicoterapia sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- lo svolgimento del tirocinio risponde altresì all'interesse dell'Azienda di acquisire e mettere a confronto metodiche ed esperienze diverse nell'ambito della psicoterapia;
- le esigenze indicate in premessa possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Azienda e l'Istituto;
- il tirocinio clinico quadriennale de quo, non costituisce rapporto di lavoro

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Tra l'Istituto e l'Azienda viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi dell'Istituto, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia, che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti;

ART. 2

Nell'ambito di tale rapporto di convenzione, l'Azienda accoglie per la durata complessiva di n. 1 anno, un numero massimo di n. 1 allievo specializzando all'anno, consentendo un tirocinio da un minimo di 100 ad un massimo di 150 ore annue per allievo. Il numero di allievi e di ore potrà essere modificato sulla base delle disponibilità dei Tutors e delle esigenze di servizio e verrà concordato successivamente tra il Direttore dell'Istituto e il Direttore dell'Azienda compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico e comunque non oltre il 30 ottobre, l'Istituto comunicherà all'AZIENDA i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio. Gli allievi devono essere iscritti al rispettivo ordine professionale.

ART. 3

Le attività di tirocinio verranno svolte con il riferimento tecnico-professionale di uno Psichiatra e/o Psicologo-Psicoterapeuta operante all'interno dell'Azienda indicato nel Progetto Formativo.

L'Azienda comunicherà eventuali variazioni del referente tecnico-professionale

ART. 4

La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dai docenti dell'Istituto, in collaborazione con gli Psichiatri e/o Psicologi Psicoterapeuti individuati quali Tutors secondo le modalità indicate da precedente articolo.

Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabilite dal Responsabile dell'Azienda.

ART. 5

L'area di tirocinio verrà stabilita dal Responsabile dell'Azienda, sentiti i tutor individuati, tenuto conto della formazione specifica richiesta dalla scuola di specializzazione.

Le modalità di svolgimento dell'attività formativa ed il relativo calendario saranno stabiliti di comune accordo tra il tutor e lo specializzando.

Per ciascuno specializzando inserito nelle strutture dell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto di tirocinio formativo contenente:

- il nominativo dello/della tirocinante;
- il nominativo del tutor accademico e del supervisore dell'Azienda

- obiettivo del tirocinio formativo, eventuali variazioni del tirocinio formativo, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture dell'Azienda;
- il testo di eventuali accordi conclusi in ordine all'organizzazione delle attività teoriche di tirocinio;
- le sedi operative presso cui si svolge lo stage/tirocinio formativo
- gli estremi identificativi delle Assicurazioni infortuni e responsabilità Civile;
- ogni altra indicazione che le parti ritengono utile inserire, tenendo presente che, in ogni caso, dette indicazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla presente convenzione e dalle disposizioni di Legge vigenti.

ART. 6

Al termine del tirocinio è richiesta una relazione all'Azienda/tutor sull'attività svolta dallo specializzando, da inviarsi al Direttore dell'Istituto, quale attestazione dell'avvenuta formazione.

Nel caso di valutazione positiva il tutor ed il Direttore dell'Istituto congiuntamente sottoscrivono l'attestato di compiuto tirocinio.

Nel caso di valutazione non positiva, in accordo con il Direttore dell'Istituto, si può rinnovare il tirocinio per il numero di ore prefissato dal medesimo Istituto, per un anno.

Si prevede tuttavia un anno successivo per recuperare anche esperienze parzialmente effettuate.

Il tirocinio, comunque, nella sua durata complessiva non può superare i 4 anni.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene ai dati ed informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale;
- rispettare le norme previste in materia di riservatezza (Legge n. 675/1996 e successive modificazioni);
- firmare le presenze con i relativi orari.

La violazione e il mancato rispetto di queste norme o comportamenti incompatibili con un corretto funzionamento dell'Azienda, comportano ipso iure, l'interruzione immediata del tirocinio.

ART. 8

Le parti convengono che nessun onere diretto o indiretto (es. retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese ecc.) dovrà gravare sul bilancio dell'Azienda con la presente convenzione. L'Istituto garantirà che al momento dell'inizio del tirocinio, gli allievi saranno forniti di polizze assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi. Gli estremi assicurativi di dette polizze, nonché il massimale previsto di copertura e la relativa scadenza, dovranno essere espressamente riportati anche nel Progetto Formativo.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Azienda si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al soggetto assicuratore indicato, onde consentire allo stesso di aprire la relativa pratica assicurativa, nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

L'Azienda dichiara di essere in regola con i requisiti previsti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

ART. 9

Le parti convengono altresì che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né di un contratto di formazione di lavoro, né lo svolgimento di prestazioni da libero professionista.

Le parti convengono altresì che gli specializzandi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente e che non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione previdenziale o assistenziale.

ART. 10

L'Istituto si obbliga a rendere partecipi i servizi aziendali ove si svolge il tirocinio, sulle varie iniziative, pubblicazioni scientifiche ed attività formative promosse.

L'Istituto si obbliga altresì ad accogliere gratuitamente il numero di 3 operatori dell'Azienda, su indicazione di quest'ultimo, in ognuno dei Seminari o Convegni organizzati dall'Istituto.

ART. 11

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente fra di loro eventuali controversi derivanti dal presente contratto di convenzionamento. Per qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze

ART. 12

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti contraenti.

Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico dell'Istituto.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

ART. 12

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata di Firenze, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata di Firenze, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Rieti,.....

Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IPPI)
Il Legale Rappresentante
Dott. Alessio Gori

ASL Rieti
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari